
: DELIBERA CONSIGLIO Nº 10 DEL 15/2/2013



Citta' di Modica



Patrimonio dell'Umanità

Provincia di Ragusa

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno (Testo definitivo approvato con deliberazione n° 10 del 15/2/2013)

INDICE

Articolo 1 – Principi generali

Articolo 2 – Istituzione e presupposto impositivo

Articolo 3 - Finalità dell'imposta

Articolo 4 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi di esazione

Articolo 5 – Misura dell'imposta

Articolo 6 - Esenzioni

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

Articolo 8 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Articolo 9 - Accertamenti

Articolo 10 - Sanzioni

Articolo 11 - Riscossione coattiva

Articolo 12 - Rimborsi

Articolo 13 - Contenzioso

Articolo 14 – Disposizioni finali

Articolo 15 – Entrata in vigore

Articolo 1 Principi generali

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.

Articolo 2 Istituzione e presupposto impositivo

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2013.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Modica.

Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, campeggi, villaggi turistici, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, alloggi adibiti ad agriturismo, turismo rurale e turismo ambientale, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, residenze d'epoca, residence che operano sul territorio comunale.

Articolo 3 Finalità dell'imposta L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Modica, per il turismo riguardanti:

- progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli per turisti;
- cofinanziamento di interventi promozionali e turistici da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli Enti Locali;
- incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- progetti ed interventi destinati alla formazione ed aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Le azioni e gli interventi da intraprendere saranno concertati nell'ambito del "Consorzio degli Operatori Turistici della Città di Modica", sul quale il Comune esercita funzioni di indirizzo, direzione e controllo al fine di salvaguardare la coerenza delle finalità e il corretto utilizzo delle risorse, nei limiti imposti dall'art.22 dello Statuto del Consorzio.

Entro il 31/12 di ogni anno il Sindaco relazionerà al Consiglio Comunale sugli interventi realizzati o finanziati.

Le relazioni di cui al punto precedente, sono inviate telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Copia telematica delle relazioni di cui al periodo precedente è altresì trasmessa, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al Ministero per i beni e le attività culturali, per quanto concerne gli interventi sui beni culturali.

Articolo 4 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi di esazione

L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Modica. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive, unico tenuto al pagamento dell'imposta, in coerenza con quanto prevede l'art. 4, comma 1, del Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23, per il quale l'imposta è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale.

Ai gestori delle strutture ricettive sono invece affidati solo adempimenti strumentali alla esazione, quali l'obbligo di rendere una dichiarazione periodica del numero di pernottamenti imponibili, di rilasciare quietanza per l'avvenuto pagamento dell'imposta e, confermando che sono solo gli ospiti degli alberghi i soggetti passivi dell'imposta, di versare periodicamente le somme riscosse al Comune.

Articolo 5 Misura dell'imposta

La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle" e stagionalità.

Per permettere ai clienti che pernottano presso la propria struttura ricettiva di conoscere le modalità di applicazione, l'entità dell'imposta di soggiorno e le esenzioni previste, i gestori della struttura sono tenuti a darne informazione in appositi spazi.

È a cura del "Consorzio degli Operatori Turistici della Città di Modica" la predisposizione di apposita informativa multilingue.

Articolo 6 Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
- a) i minori di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- d) due soggetti per ogni gruppo pari o superiori a 20 persone (autista od accompagnatore);
- e) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa; persone che alloggiano, per un periodo superiore ai cinque giorni, per motivi lavorativi;
- f) i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- g) gli studenti che alloggiano nelle strutture ricettive per motivi di studio;
- h) i dipendenti pubblici in missione;
- i) gli over 65 anni di età;
- j) i pernottamenti gratuiti.

L'imposta non si applica dal 8° giorno per soggiorni superiori ai 7 giorni consecutivi senza interruzioni nelle strutture alberghiere ed extralberghiere. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma lett. b) e c) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'accompagnatore/genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 7 Versamento dell'imposta

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.

Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Modica. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate. Il gestore della struttura ricettiva effettua bimestralmente il versamento al Comune di Modica delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno sedici del mese successivo (aprilemaggio entro il 16 giugno e così via) con le seguenti modalità:

- mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;

- tramite procedure telematiche.

Le somme da versare inferiori a € 50,00 potranno essere sommate al versamento successivo dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo.

Articolo 8 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare mensilmente una comunicazione al Comune riportante:

- a) il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese di riferimento;
- b) il relativo periodo di permanenza;
- c) il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6;
- d) l'imposta dovuta;
- e) gli estremi del versamento di cui al precedente art. 7;
- f) eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa;
- g) eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo.

La comunicazione di cui al comma precedente è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune, è trasmessa al medesimo in via telematica, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Articolo 9 Accertamenti

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 8.

Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10 Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica nei confronti del soggetto passivo, come definito nel precedente art. 4, la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzioni amministrativa pecuniaria da 150 a

500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.

Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.

Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n.296.

Articolo 11 Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 12 Rimborsi

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 9.

Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

Articolo 13 Contenzioso

Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D. Lgs. 546/1992.

Articolo 14 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

Articolo 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.

Il regolamento ha efficacia decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 e s.m.i..

Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini.

Il medesimo regolamento è, altresì, pubblicato, per esteso, dal Comune sul proprio sito istituzionale all'indirizzo <u>www.comune.modica.gov.it</u>